

Causa T-300/03

Moser Baer India Ltd contro Consiglio dell'Unione europea

«Inchieste antisovvenzioni — Compact disc registrabili originari dell'India —
Calcolo dell'importo della sovvenzione — Determinazione del danno —
Nesso causale — Diritti della difesa»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 4 ottobre 2006 II - 3918

Massime della sentenza

1. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Sovvenzione per l'acquisto di capitale fisso
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97, art. 7, n. 3)*
2. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Sovvenzione per l'acquisto di capitale fisso
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97, art. 7, n. 3)*

3. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Valutazione della sovvenzione e del danno*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97, art. 11, n. 1)
4. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Determinazione del periodo di ammortamento*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97)
5. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Svolgimento dell'inchiesta*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97, art. 30, nn. 1 e 2)
6. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Danno*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97)
7. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Danno*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97)
8. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Danno*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97)
9. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Danno*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97)
10. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Danno*
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97, art. 8, n. 7)

1. Nel settore delle misure di difesa commerciale, il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni è limitato alla verifica del rispetto delle

norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere.

Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione del periodo di ammortamento effettuata in forza dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, ai termini del quale la sovvenzione relativa all'acquisto di capitale fisso è ripartita «su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione». Dai termini e dal sistema di tale disposizione, che richiede in particolare la valutazione di ciò che costituisce una prassi normale dell'industria considerata, risulta infatti che la determinazione del periodo di cui trattasi rientra nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono nell'analisi delle situazioni economiche complesse.

periodo d'inchiesta. Pertanto, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale, che gli orientamenti adottati dalla Commissione in materia non hanno limitato, quanto agli elementi che possono essere considerati come pertinenti.

Nei limiti in cui l'ammortamento sia disciplinato nel paese terzo di cui trattasi, il metodo di ammortamento prescritto dalla normativa nazionale può essere pertinente al riguardo. Il fatto che le istituzioni comunitarie non abbiano impiegato tale metodo in altre inchieste antisovvenzioni non comporta di per sé la violazione di tale disposizione.

(v. punti 28-29)

2. L'art. 7, n. 3, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, non contiene norme specifiche concernenti gli elementi da prendere in considerazione nel determinare il periodo di ammortamento normale nell'industria di cui trattasi, che ha lo scopo di calcolare la parte del vantaggio ottenuto dall'esportatore all'atto dell'acquisto di capitale fisso imputabile al

Analogamente, quando la normativa applicabile consente alle istituzioni un certo margine discrezionale, il fatto che esse utilizzino tale margine discrezionale senza spiegare dettagliatamente e anticipatamente i criteri che esse intendono applicare in ciascuna situazione concreta non viola il principio di certezza del diritto, anche nei casi in cui esse adottano nuove scelte di principio.

(v. punti 40-46, 67, 88, 104)

3. L'art. 11, n. 1, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, prevede, in particolare, che le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d'inchiesta non siano, di regola, prese in considerazione per valutare la sovvenzione e il danno. Di conseguenza, i dati pertinenti ai fini dell'analisi delle istituzioni comunitarie sono di regola quelli relativi ad un lasso di tempo che termina con il periodo d'inchiesta. Tale disposizione non esclude tuttavia la presa in considerazione, nell'analisi di tali dati, di previsioni concernenti eventi futuri, purché pertinenti e basate su elementi oggettivi ottenuti nel corso dell'inchiesta.

(v. punto 92)

4. Un'inchiesta nel settore delle misure di difesa commerciale costituisce un processo continuo, nel corso del quale svariate conclusioni vengono sottoposte a continua revisione. Pertanto, non si può escludere che le conclusioni finali delle istituzioni comunitarie, come quelle relative al periodo di ammortamento, differiscano dalle conclusioni raggiunte in un determinato momento dell'inchiesta.

(v. punto 114)

5. Ai sensi dell'art. 30, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, gli esportatori interessati possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive. Tale obbligo di fornire informazioni finali è diretto a garantire il rispetto dei diritti di difesa delle imprese interessate.

Inoltre, le imprese interessate da un'inchiesta preliminare all'adozione di misure definitive devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati.

In proposito, l'incompletezza delle informazioni finali comporta l'illegittimità di un regolamento che istituisce dazi definitivi soltanto se, a causa di tale omissione, le parti interessate non hanno potuto difendere efficacemente i propri interessi.

(v. punti 125-127)

6. Le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale nel determinare il periodo da prendere in considerazione ai fini dell'accertamento del danno nell'ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi.
8. Nell'ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, le istituzioni comunitarie possono, per effettuare lo studio delle tendenze economiche, legittimamente prendere in considerazione le evoluzioni registrate nell'industria comunitaria durante tutto l'arco di tempo considerato, ivi compresi gli anni in cui le importazioni non hanno ancora raggiunto un livello significativo.

Esse possono esaminare il danno nel corso di un periodo più lungo di quello oggetto dell'inchiesta. Questa possibilità è giustificata dal fatto che lo studio delle tendenze economiche va effettuato su un periodo sufficientemente lungo.

(v. punto 176)

(v. punti 161-162)

7. Nell'ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, l'esistenza di un danno dev'essere valutata globalmente, senza che sia necessario specificare l'effetto delle importazioni effettuate da ciascuna delle società responsabili. Le istituzioni comunitarie non commettono un errore manifesto nell'ambito di tale valutazione quando si basano sui dati di cui possono ragionevolmente disporre.
9. Nell'ambito di un procedimento contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi, l'esame del danno deve vertere su un insieme di fattori, nessuno dei quali può, di per sé, costituire una base di giudizio determinante. L'evoluzione positiva di un fattore non è di ostacolo all'accertamento di un danno grave, in quanto tale accertamento si fonda su diversi fattori che il regolamento n. 2026/97 prevede siano presi in considerazione.

Allorché contesta la valutazione globale del danno, un ricorrente non può limitarsi a proporre la propria interpretazione dei diversi fattori economici, ma deve precisare le ragioni per cui le

(v. punto 168)

istituzioni comunitarie, sulla scorta di tali fattori, avrebbero dovuto giungere a una conclusione diversa in merito all'esistenza di un danno.

pratiche di dumping, le istituzioni comunitarie sono tenute, nel determinare il danno cagionato dalle importazioni sovvenzionate, ad esaminare se l'effetto di questi altri fattori non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all'industria comunitaria.

(v. punti 213, 216)

10. L'art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, impone di esaminare i fattori noti che, contemporaneamente alle importazioni oggetto di sovvenzioni, causano pregiudizio all'industria comunitaria. Tale esame è volto ad evitare che il pregiudizio dovuto a questi altri fattori sia attribuito alle importazioni di cui trattasi. I detti fattori comprendono, segnatamente, il volume e il prezzo delle importazioni non sovvenzionate. Può inoltre farne parte un comportamento anticoncorrenziale che coinvolga i produttori comunitari.

Tale accertamento non implica necessariamente la determinazione degli effetti precisi del fattore in esame. È sufficiente che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un tale fattore esterno, il danno causato dalle importazioni in discussione è stato grave.

Pertanto, il fatto che questi altri fattori possano aver contribuito al danno arrecato all'industria comunitaria per una parte del periodo considerato non è di per sé tale da escludere la possibilità che le importazioni sovvenzionate abbiano anch'esse causato un danno grave nello stesso periodo.

In tal senso, nel caso in cui l'industria comunitaria di cui trattasi si sia trovata a far fronte, nel corso del periodo di riferimento, ad altri fattori quali, ad esempio, importazioni provenienti da paesi terzi le quali siano oggetto di

Infatti, la responsabilità di un danno può essere imputata alle importazioni considerate anche se i loro effetti costituiscono soltanto una parte di un

pregiudizio più ampio imputabile ad altri fattori. Non può quindi escludersi a priori che un danno possa essere simultaneamente cagionato da più fattori, ciascuno dei quali, di per sé, è causa di un danno grave.

Pertanto, la presenza di un fattore esterno importante non comporta automaticamente un'interruzione del nesso causale tra le importazioni controverse e il danno arrecato all'industria comunitaria.

(v. punti 230-232, 236-238, 260, 269)